



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINA N. 24 DEL 16.03.2024

DELLA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1

OGGETTO	CONCESSIONE ASSEGNO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M.I. - ANNO 2023 - Istanza prot. n. 942 del 15.03.2024.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Visti:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);
- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 *"Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"*, e in particolare l'art. 10 comma 3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 (indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);
- l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5- bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e l'art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;
- il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)"* ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Ricordato che la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

Richiamata la propria determinazione n. 7/2023 con la quale si approvavano gli schemi di convenzione per il periodo 2023/2025 con l'Acli Service Pavia s.r.l. con sede in Pavia, Viale Cesare Battisti n.106 per l'espletamento dei seguenti servizi:

- raccolta domande e dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo per assegni maternità e nucleo familiare, servizi sociali agevolati forniti dal Comune;
- gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica disagio fisico sostenuta da clienti domestici disagiati;

Rilevato, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);

- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

Vista la richiesta identificata con prot. n. 942 del 15.03.2024 di concessione dell'assegno per maternità, ai sensi dall'art. 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.;

Rilevato che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva della situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, con relativa attestazione dell'I.S.E.E.;

Richiamata la circolare INPS n. 27/2024, che aggiorna gli importi per il 2024 relativamente all'assegno di maternità concesso dai Comuni, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Appurato pertanto che l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro;

Vista la documentazione agli atti di cui alla nota prot. n. 942 del 15.03.2024 ed esperita la dovuta istruttoria per l'ammissione all'erogazione dell'assegno;

Ritenuto pertanto procedere in merito all'attribuzione dell'assegno, per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Dato atto che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun onere poiché, come sopra indicato la titolarità concessiva è posta in capo al Comune, mentre l'erogazione spetta all'INPS;

Visti:

- la parte seconda *Ordinamento finanziario e contabile* del citato Decreto Legislativo;
- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- il Regolamento Organico del personale dipendente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 09.10.2021 con il quale la sottoscritta è stata individuata ai sensi della sopra citata normativa, quale responsabile degli uffici e dei servizi del Comune di San Cipriano Po;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto specificato in premessa,

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
2. Di concedere alla richiedente della domanda di assegno identificata con prot. n.942 del 15.03.2024 tenuta agli atti d'ufficio e riportante i dati per esteso della beneficiaria non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", in possesso dei requisiti anagrafici ed economici di cui all'art. 66 della legge 448/98, l'assegno per maternità per un importo totale di € 1.917,30 (€ 383,46 x 5 mensilità);
3. Di dare atto che del presente provvedimento è data notizia alla richiedente con l'avvertimento che è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acli Service di Pavia in virtù della convenzione approvata con propria determinazione n. 7 del 23.01.2023 per la dovuta comunicazione all'I.N.P.S.

- (attraverso apposita procedura informatica) dell'avente diritto al beneficio per la materiale erogazione dell'assegno subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;
5. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 del presente atto nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*";
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
 7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile di Struttura n. 1, dott.ssa Claudia Bacci;

LA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1
f.to dott.ssa BACCI Claudia

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

San Cipriano Po, 16.03.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Claudia Bacci

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

N.°169/2024 Reg. pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16.03.2024

San Cipriano Po, 16.03.2024

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dott.ssa BACCI Claudia